

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3718

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DONAT-CATTIN)

Bollettino ufficiale delle società per azioni  
e a responsabilità limitata

*Seduta del 21 ottobre 1971*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei ministri delle comunità europee, intesa a coordinare le garanzie richieste, negli Stati membri, alle società, all'articolo 3, paragrafo 4, prescrive che gli atti e indicazioni elencati nell'articolo 2 devono essere pubblicati in un Bollettino nazionale e che gli atti stessi formano oggetto di una pubblicazione integrale o per estratto, o sotto forma di una menzione dell'avvenuto deposito del documento nel

fascicolo o dell'avvenuta trascrizione nel registro istituito in ogni Stato.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, nel dare attuazione alla direttiva anzidetta, ha fatto applicazione della prescrizione dell'articolo 3 scegliendo la più ampia tra le forme di pubblicità in essa previste, e cioè la pubblicazione integrale degli atti e documenti. Peraltro, se tale normativa soddisfa ampiamente gli scopi per i quali è preordinata la pubblicità degli

atti sociali, ha determinato un notevole aumento di lavoro per l'ufficio che cura la pubblicazione del Bollettino ufficiale. In conseguenza si è creato un sensibile arretrato che potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti, in quanto che l'articolo 2457-ter del codice civile, introdotto con il citato decreto n. 1127 del 1969, dispone che gli atti per i quali il codice prescrive la pubblicazione nel Bollettino ufficiale sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione.

Si rende, perciò, necessario modificare l'organizzazione del Bollettino ufficiale, in modo da mantenere i sensibili pregi che ha il sistema della pubblicazione integrale degli atti delle società, ma, nel contempo, di semplificare la redazione e la stampa del Bollettino.

Sarebbe stato possibile eliminare gli inconvenienti lamentati sostituendo alla pubblicazione integrale degli atti la sola menzione dell'avvenuto deposito dell'atto, come lo consente la direttiva. Però, una soluzione del genere non è sembrata opportuna sia per gli evidenti vantaggi connessi alla più ampia forma di pubblicità consistente nella pubblicazione integrale degli atti delle società, sia per non modificare il sistema introdotto con il citato decreto n. 1127 del 1969 soltanto per ragioni di carattere amministrativo e non per ragioni di merito.

In relazione a ciò si è considerato che il Bollettino, fermo restando il suo carattere nazionale, può constare di fascicoli regionali, nei quali effettuare la pubblicazione integrale degli atti, o di un Bollettino nazionale, nel quale pubblicare gli elementi che sono sufficienti a modificare la prescrizione della direttiva e altresì gli elementi di individuazione della pubblicazione nei fascicoli regionali. In tal modo si mantengono i vantaggi derivanti dalla più ampia forma di pubblicità consistente nella integrale pubblicazione dell'atto, mentre dovrebbero essere eliminati gli inconvenienti lamentati.

Il provvedimento si presenta particolarmente urgente, per la necessità di eliminare al più presto gli inconvenienti derivanti dal ritardo della pubblicazione del Bollettino, che si aggravano sempre più, dato che l'arretrato manifesta una tendenza all'aumento, anziché alla diminuzione.

È stato pertanto predisposto l'allegato disegno di legge che dà attuazione al sistema sopra delineato. Dispone l'articolo 1 che il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata consta di fascicoli regionali e di un Bollet-

tino nazionale: nei primi sono pubblicati integralmente gli atti e fatti la cui pubblicazione è prescritta dal codice civile, relativi alle società aventi sede nella regione; nel secondo è pubblicata la menzione dell'avvenuta pubblicazione nei fascicoli regionali. Gli interessati dovranno limitarsi a chiedere la pubblicazione nel fascicolo regionale, secondo le modalità previste nell'articolo 7 dello schema, mentre il collegamento tra i fascicoli regionali e il Bollettino nazionale avverrà d'ufficio.

I fascicoli regionali sono pubblicati a cura della Camera di commercio del capoluogo, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, che a sua volta, cura la pubblicazione del Bollettino nazionale (articolo 2). Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato concorre nelle spese sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale, mediante la concessione di contributi a favore delle suddette Camere, il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con quello per il tesoro.

Sia i fascicoli regionali che il Bollettino nazionale sono divisi in tre parti, che concernono rispettivamente: gli atti costitutivi delle società e loro modificazioni; i bilanci; altri atti e notizie. Ciascuna parte, a sua volta, pubblica distintamente gli atti relativi alle società per azioni e quelli relativi alle società a responsabilità limitata.

Il Bollettino nazionale, contiene, oltre gli elementi atti a consentire il reperimento del fascicolo regionale nel quale l'atto è pubblicato integralmente, tutti gli elementi idonei di per sé ad una adeguata forma di pubblicità. Prescrive, infatti, l'articolo 4 che nel Bollettino nazionale debbono essere indicati la denominazione e la sede della società e il suo numero di iscrizione presso gli uffici del registro delle imprese, il tipo di atto o di notizia che forma oggetto di pubblicità, la data di deposito presso il registro delle imprese e, infine, gli elementi di individuazione della pubblicazione nel fascicolo regionale.

Il Bollettino nazionale è pubblicato con periodicità quindicinale (articolo 5), prescrivendosi che in ciascun bollettino deve essere contenuta la menzione degli atti e fatti pubblicati nei fascicoli regionali sino a un mese anteriore a quello della data del Bollettino. In tal modo si intende assicurare una tempestiva pubblicazione, in modo da eli-

minare i ritardi verificatisi con il sistema attuale. I fascicoli regionali, inoltre, avranno una periodicità compresa fra un mese e una settimana, e saranno redatti in conformità di un modello uniforme approvato con decreto ministeriale (articolo 5, 2° e 3° comma).

L'articolo 6 dispone che come data di pubblicazione, agli effetti dell'articolo 2457-ter del codice civile, si considera quella della menzione nel Bollettino nazionale. La disposizione è perfettamente aderente alla direttiva comunitaria, pur mantenendo fermo il sistema dell'articolo 2457-ter del codice civile. Esso, infatti, riguarda solo gli effetti della pubblicazione nei confronti dei terzi, mentre per quanto concerne la eventuale discordanza fra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese e il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale, continua a valere la norma del terzo comma dell'articolo 2457-ter.

La periodicità della pubblicazione dei fascicoli regionali è determinata con decreto del Ministero per l'industria che potrà fissarla in misura non superiore ad un mese, né inferiore ad una settimana, tenendo conto, per la determinazione, di tutti quanti gli elementi che la situazione del luogo renderà opportuno valutare.

L'articolo 8 del disegno modifica l'articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile, adeguandolo al nuovo sistema di pubblicità introdotta in applicazione della direttiva comunitaria. Di particolare rilievo a tal proposito è la soppressione dell'attuale terzo comma dell'articolo 100, che prescrive la pubblicazione nel Foglio degli annunci legali: formalità che, se mantenuta, costituirebbe un inutile duplicato della pubblicazione del Bollettino nazionale delle società per azioni.

Tale modifica non ha potuto essere effettuata con il decreto n. 1127 del 1969, in quanto che la delega legislativa (legge 13

ottobre 1969, n. 740) in forza della quale fu emanato il citato decreto aveva per oggetto le sole norme « necessarie » per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti normativi degli organi comunitari. Pertanto, mentre fu provveduto a rendere operante nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria, non poterono essere introdotti nelle restanti discipline delle società commerciali gli adattamenti e i correttivi che sarebbero stati necessari in conseguenza dell'introduzione delle nuove norme, essendo il Governo vincolato dai limiti della delega.

L'articolo 9 dispone che la pubblicazione degli atti relativi a società cooperative continua a essere disciplinata dalla norma attualmente in vigore, in apposito Bollettino ufficiale a cura del Ministero del lavoro, che con decreto stabilirà le modalità di pubblicazione.

Per sanare la situazione verificatasi e per evitare alle società i pregiudizi che potrebbero derivare dall'attuale ritardo della pubblicazione del Bollettino, l'articolo 10, con norma transitoria, dispone che l'articolo 2457-ter del codice civile si applica solo agli atti che saranno posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, mentre per quelli anteriori continueranno ad applicarsi le norme vigenti al momento in cui gli atti sono stati posti in essere.

La disposizione è sembrata necessaria per eliminare l'accennato inconveniente del pregiudizievole effetto che il ritardo nella pubblicazione degli atti ha, nei riguardi della opponibilità ai terzi degli atti stessi.

Con l'articolo 11 si prevede che all'onere derivante dalla concessione dei contributi da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabiliti dal terzo comma dell'articolo 2, si farà fronte con le maggiori entrate previste dalla legge 19 luglio 1971, n. 555.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata consta di fascicoli regionali e di un Bollettino nazionale.

Nei fascicoli regionali è effettuata, dalle società aventi sede in ciascuna regione, la pubblicazione integrale degli atti e fatti la cui pubblicazione è prescritta dal codice civile.

Il Bollettino nazionale reca la menzione dell'avvenuta pubblicazione nei fascicoli regionali.

### ART. 2.

Il Bollettino nazionale è pubblicato a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I fascicoli regionali sono pubblicati a cura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, sotto la vigilanza del Ministero.

Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, concorre nelle spese sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale, mediante la concessione di contributi a favore delle suddette Camere, il cui importo sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quello del tesoro.

### ART. 3.

I fascicoli regionali e il Bollettino nazionale sono divisi in tre parti concernenti, rispettivamente:

- 1) atti costitutivi e statuti delle società e loro modificazioni;
- 2) bilanci;
- 3) altri atti e notizie.

In ognuna delle parti predette sono separatamente raggruppati gli atti e le notizie concernenti le società per azioni e quelli concernenti le società a responsabilità limitata.

## ART. 4.

La menzione nel Bollettino nazionale è fatta mediante l'indicazione della denominazione e della sede della società e del suo numero di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; del tipo di atto e di notizia che forma oggetto di pubblicità; della data di deposito presso il registro delle imprese; degli elementi di individuazione della pubblicazione nel fascicolo regionale.

## ART. 5.

Il Bollettino nazionale è pubblicato il primo e il terzo sabato di ogni mese, o nel giorno precedente se il sabato ricorrono feste ufficialmente riconosciute, e deve contenere la menzione degli atti e fatti contenuti nei fascicoli regionali pubblicati sino ad un mese anteriore a quello della data del Bollettino.

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata, per i fascicoli regionali, la periodicità di pubblicazione, che non potrà essere superiore a un mese né inferiore a una settimana.

Con analoghi decreti saranno stabilite le modalità per la pubblicazione dei fascicoli regionali, per la loro trasmissione al Ministero, nonché un modello uniforme dei fascicoli stessi.

## ART. 6.

Agli effetti dell'articolo 2457-ter del codice civile si considera come data di pubblicazione quella del Bollettino nazionale in cui è pubblicata la menzione dell'atto o fatto.

## ART. 7.

I soggetti tenuti, ai sensi dell'articolo 2457-bis del codice civile e del successivo articolo 9, a richiedere la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata presentano a tal fine alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, copia dell'atto o della comunicazione depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, recante l'indicazione del numero con cui la società è iscritta nel registro. Tale copia deve essere rilasciata all'atto del deposito, dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 101-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile approvate con regio decre-

to 10 marzo 1942, n. 318, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

Il richiedente deve provare l'avvenuto pagamento del prescritto diritto fisso mediante esibizione della quietanza o della ricevuta di versamento in conto corrente postale.

#### ART. 8.

L'articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile approvate con regio decreto 10 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori.

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 2556 e dell'articolo 2559 del codice ».

#### ART. 9.

La pubblicazione degli atti concernenti le società cooperative continua a essere disciplinata dal regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 558, e dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 575.

Detta pubblicazione avviene a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in apposito Bollettino ufficiale delle società cooperative.

Le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative saranno determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 10.

Per gli atti e i fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ancora non pubblicati alla stessa data nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la pubblicazione nel Bollettino stesso è eseguita in conformità delle norme vigenti anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

L'articolo 2457-ter del codice civile si applica agli atti che saranno posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 2 si farà fronte con le maggiori entrate previste dalla legge 19 luglio 1971, n. 555.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.